



## **ORDINANZA BALNEARE ANNO 2018 N. 3 del 01/06/2018**

### **INTEGRATIVA E MODIFICATIVA DELL'ORDINANZA BALNEARE COMUNALE N. 2/2018**

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n. 468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista l’Ordinanza Balneare n. 1/2018 del 19.03.2018 della Regione Emilia Romagna con particolare riferimento all’art. 4, punto 1, lett. j) e all’art. 1, punto 8;

Preso atto che con l’ordinanza balneare regionale n. 1/2018, all’art. 4, punto 1, lett. j) viene disciplinato il divieto di accedere coi cani all’arenile;

Atteso che l’ordinanza balneare regionale n. 1/2018 all’art. 1 punto 8 consente ai Comuni di incrementare la qualità dell’offerta turistica con propria ordinanza integrativa;

Richiamata la propria ordinanza balneare comunale n. 2/2018 del 18.04.2018, con particolare riferimento ai punti 11, 31 e 32;

Dato atto che nella propria ordinanza balneare comunale n. 2/2018, integrativa dell’ordinanza balneare regionale n. 1/2018, è disciplinato/a:

- al punto 11 il divieto di accedere coi cani all’arenile;
- al punto 31 l’allestimento di aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici;
- al punto 32 la modalità per richiedere l’allestimento di aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici;

Considerato che, per la corrente stagione balneare estiva, questo Comune, in linea con la crescente domanda dell’utenza balneare con al seguito un cane, ha intenzione di consentire, sotto la diretta responsabilità del proprietario o possessore del cane ed in costanza di attenta vigilanza del medesimo, un maggiore utilizzo dell’arenile e la balneazione dei cani nel rispetto dei pareri, nulla osta e deroghe rilasciati dagli uffici preposti della Regione Emilia Romagna, Capitaneria di Porto e AUSL;

Visto il nulla osta e la successiva deroga all’art. 4, comma 1, lett j), rilasciati, in via sperimentale, dalla Regione Emilia Romagna rispettivamente il 09.04.2018 prot. PG/2018/249440 e il 29.05.2018 prot. PG/2018/393112;

Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Rimini il 07.05.2018 prot. n. 8480;

Visto il parere con prescrizioni rilasciato dalla AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, il 21.05.2018 prot. n. 0126172/P;

Visti inoltre i “requisiti per l’allestimento di aree attrezzate per animali d’affezione in spiaggia” definiti dalla AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Sanità Animale di Rimini con lettera del 17.05.2018, prot. n. 0122904/P;

Ritenuto pertanto, in via sperimentale, sulla scorta dei pareri, nulla osta e deroghe rilasciati dagli uffici preposti della Regione Emilia Romagna, Capitaneria di Porto e AUSL sopra elencati ed anche sulla scorta dei “requisiti per l’allestimento di aree attrezzate per animali d’affezione in spiaggia” definiti dalla AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Sanità Animale di Rimini sopracitati, di integrare e modificare il punto 11, il punto 31 limitatamente alla lettera f) e il punto 32 della propria ordinanza balneare comunale n. 2/2018 del 18.04.2018 come segue:

**Punto 11:** *“Il divieto di accesso di qualsiasi animale in spiaggia, come disciplinato nell’art. 4, punto 1 lett. j dell’ord. regionale n. 1/2018, è applicato nel periodo della stagione balneare estiva compresa fra il 30.03.2018 e il 28.10.2018; fuori dalla stessa e fino al giorno precedente l’inizio della stagione balneare estiva 2019, detto accesso è consentito nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia. L’accesso è altresì permesso per:*

- 1) *raggiungere le spiagge attrezzate per l’accoglienza di animali domestici (vedasi il successivo punto 31);*
- 2) *raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari dotati di aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:*
  - a) *il titolare/gestore dello stabilimento balneare dovrà opportunamente identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo, sia l’area destinata al bagno dei cani, che dovrà essere limitata alla battigia (vedasi il successivo punto 32);*
  - b) *per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;*
  - c) *nel tratto di arenile che separa lo stabilimento balneare dallo specchio acqueo antistante è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;*
  - d) *dovrà essere garantita la pulizia immediata di eventuali deiezioni canine, feci e urine, compreso lo strato di sabbia coinvolto;*
  - e) *dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;*
  - f) *il bagno in mare dei cani è consentito dalle ore 20,00 alle ore 22,00 di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva in cui, presso lo stabilimento balneare, sono operative e pronte all’utilizzo le aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici;*
  - g) *il responsabile delle attività di cui alla lettera a) del presente punto è il titolare/gestore dello stabilimento balneare, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale;*
  - h) *il responsabile delle attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del presente punto è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.*

**Punto 31, lettera f):** *“valgono le ulteriori prescrizioni imposte dall’Azienda USL, copia delle quali è disponibile presso il concessionario della spiaggia attrezzata e presso l’Ufficio Demanio del Comune. Il titolare dello stabilimento balneare, attraverso apposita informativa, ha l’obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un cane sulle modalità di accesso e di utilizzo della*

*spiaggia e sull'eventuale possibilità per i cani di accedere al mare nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al precedente punto 11”.*

**Punto 32:** *“La S.C.I.A. da trasmettere al Servizio Demanio Marittimo del Comune, ai sensi dell’art. 4 punto 1 lett. j dell’ord. regionale n. 1/2018, è valida limitatamente alla stagione balneare estiva 2018 e dovrà eventualmente riportare anche lo specchio acqueo da destinare al bagno dei cani nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al precedente punto 11”.*

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Sentite le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

Visto il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;  
Tutto ciò premesso;

### DISPONE

Il punto 11, il punto 31 limitatamente alla lettera f) e il punto 32 della propria ordinanza balneare comunale n. 2/2018 del 18.04.2018 vengono sostituiti dai seguenti:

**Punto 11:** *“Il divieto di accesso di qualsiasi animale in spiaggia, come disciplinato nell’art. 4, punto 1 lett. j dell’ord. regionale n. 1/2018, è applicato nel periodo della stagione balneare estiva compresa fra il 30.03.2018 e il 28.10.2018; fuori dalla stessa e fino al giorno precedente l’inizio della stagione balneare estiva 2019, detto accesso è consentito nel rispetto del Regolamento Comunale vigente in materia. L’accesso è altresì permesso per:*

- 1) *raggiungere le spiagge attrezzate per l’accoglienza di animali domestici (vedasi il successivo punto 31);*
- 2) *raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari dotati di aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:*
  - a) *il titolare/gestore dello stabilimento balneare dovrà opportunamente identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo, sia l’area destinata al bagno dei cani, che dovrà essere limitata alla battigia (vedasi il successivo punto 32);*
  - b) *per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;*
  - c) *nel tratto di arenile che separa lo stabilimento balneare dallo specchio acqueo antistante è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;*
  - d) *dovrà essere garantita la pulizia immediata di eventuali deiezioni canine, feci e urine, compreso lo strato di sabbia coinvolto;*
  - e) *dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;*
  - f) *il bagno in mare dei cani è consentito dalle ore 20,00 alle ore 22,00 di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva in cui, presso lo stabilimento balneare, sono operative e pronte all’utilizzo le aree attrezzate per l’accoglienza di animali domestici;*
  - g) *il responsabile delle attività di cui alla lettera a) del presente punto è il titolare/gestore dello stabilimento balneare, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale;*
  - h) *il responsabile delle attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del presente punto è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.*

**Punto 31, lettera f):** *“valgono le ulteriori prescrizioni imposte dall’Azienda USL, copia delle quali è disponibile presso il concessionario della spiaggia attrezzata e presso l’Ufficio Demanio del Comune. Il titolare dello stabilimento balneare, attraverso apposita informativa, ha l’obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un cane sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia e sull’eventuale possibilità per i cani di accedere al mare nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al precedente punto 11”.*

**Punto 32:** *“La S.C.I.A. da trasmettere al Servizio Demanio Marittimo del Comune, ai sensi dell’art. 4 punto 1 lett. j dell’ord. regionale n. 1/2018, è valida limitatamente alla stagione balneare estiva 2018 e dovrà eventualmente riportare anche lo specchio acqueo da destinare al bagno dei cani nel rispetto e nei limiti delle condizioni/prescrizioni di cui al precedente punto 11”.*

Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza valgono le disposizioni delle ordinanze Balneari n. 1/2018 del 19.03.2018 della Regione Emilia Romagna e n. 2/2018 del 18/04/2018 di questo Comune.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche violate.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Lavori Pubblici – Espropri – Demanio  
Ambiente – Servizi Tecnici  
Ing. Michele Bonito